



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Alle Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

Ai Signori Sindaci e Segretari comunali
della Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Articolo 18-*quater* della Legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto - legge n. 113/2024. “Disposizioni in materia di segretari comunali” – Circolare Ministero dell’Interno, prot. n. 34320 del 30.10.2024 -

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 236 dell’8 ottobre u.s. - è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113.

Tale provvedimento contiene, all’articolo 18-*quater*, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di attribuzione ai segretari di fascia “C” della titolarità di sedi ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Giova premettere come l’art. 18-*quater*, comma 1, del richiamato D.L.113/2024 (“*Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l’iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi*”) preveda - al fine di supportare gli enti locali nell’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - che i segretari comunali, iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera (C), in presenza delle specifiche condizioni ivi previste, possano essere autorizzati dal Ministero dell’Interno ad assumere la titolarità anche nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti (o di un comune fino a 10.000 abitanti nelle isole minori) per un periodo massimo di 24 mesi, con l’attribuzione del conseguente maggiore trattamento economico previsto per la sede superiore.

Viene prefigurata, in tal modo, una deroga alla normativa generale la quale, invece, all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, richiede per il segretario, ai fini della nomina in comuni con più di 3.000 abitanti, il superamento dell’apposito corso di specializzazione ivi previsto.

Tanto premesso, si segnala come il nuovo articolo 18-*quater* completi, sotto vari e diversi profili, la disciplina del segretario di fascia C incaricato della titolarità di sede ai sensi del predetto articolo 12-*bis*.

a) *Periodo massimo delle autorizzazioni in deroga (Articolo 18-*quater*, comma 1, decreto - legge n. 113/2024)*

Il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo durante il quale permane l’iscrizione nella fascia C, può essere autorizzato a svolgere gli incarichi di cui all’articolo 12-*bis* citato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste

*Alle Segreterie Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia*

Per converso, anche a seguito della novella, resta fermo che il comune, dopo il decorso dei predetti 24 mesi, potrà attribuire, ad un diverso segretario di fascia C, un incarico ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 12-*bis*, fermo restando il limite temporale di 24 mesi che ciascun segretario di fascia C può svolgere in deroga e gli altri presupposti di legge.

b) Ulteriore autorizzazione in deroga (Articolo 18-quater, comma 2, decreto - legge n. 113/2024)

Viene introdotta, inoltre, una disciplina speciale - relativa alla fattispecie del segretario di fascia C per il quale sia decorso il succitato periodo massimo di incarico di complessivi 24 mesi.

I comuni di cui all'art.12-*bis*, la cui sede di segreteria si è resa vacante anche per il decorso del periodo massimo di incarico conferito ex art.12-*bis*, avviano la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria (art.15, c. 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 465/1997) per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti, ex art.31, c. 5, primo periodo, del CCNL 16.05.2001 (fascia B).

Ove la predetta pubblicizzazione dovesse risultare deserta, i comuni in questione potranno alternativamente:

- avvalersi della procedura di cui all'articolo 12-*bis*, c.1, lett. b) del Decreto Legge n. 4/2022, chiedendo l'autorizzazione alla nomina di un nuovo segretario di fascia C, che non abbia svolto incarichi in deroga o che abbia svolto tali incarichi presso altri enti per un periodo inferiore a quello massimo previsto di 24 mesi. In tale ultimo caso, la durata dell'incarico in deroga non potrà eccedere i 24 mesi complessivi consentiti dall'art. 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 113/2024;
- chiedere una ulteriore e speciale pubblicizzazione, eccezionalmente aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera.

A fronte di quest'ultima speciale pubblicizzazione, i comuni *de quibus* - impregiudicata comunque la possibilità di nominare, ai sensi dell'articolo 31, c. 5, primo periodo, del CCNL del 16.05.2001, un segretario in possesso degli ordinari requisiti - potranno richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi, un incarico di titolarità ad un segretario, tra quelli partecipanti, che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-*bis* del decreto - legge n. 4 del 2022 per ventiquattro mesi complessivi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede.

Trattandosi, *ex lege*, di un incarico "nuovo" rispetto a quello conferito ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto - legge n. 4/2022, occorre precisare come anche tale nuovo incarico conferito ai sensi dell'ex art.18 – quater, decreto - legge n. 113/2024, risulti soggetto, per le parti compatibili, alla disciplina di cui all'articolo 12-*bis* ed al correlato D.M. 29 aprile 2022, con particolare riferimento agli articoli 2, commi 3 e 5, nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6.

Ove all'esito della pubblicizzazione speciale venga individuato tra i partecipanti un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera per il quale non sia decorso il periodo massimo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater*, decreto - legge n. 113/2024, l'autorizzazione alla nomina dovrà essere rilasciata ai sensi dell'articolo 12-*bis* e del D.M. 29 aprile 2022.

c) Regime transitorio (comma 3)

L'articolo 18- *quater* prevede, inoltre, che l'autorizzazione di cui al comma 2 possa essere richiesta anche dagli enti per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia decorso nei



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Allo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge n. 113/2024, purché la richiesta di autorizzazione del sindaco sia pervenuta non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

d) Conseguimento dell'abilitazione durante il periodo di autorizzazione in deroga (comma 4)

Viene previsto, altresì, che il segretario venga collocato, *ex-lege*, in disponibilità laddove - durante il periodo di svolgimento di un incarico ai sensi dell'articolo 12-bis, ovvero di un nuovo incarico di cui al comma 2 dell'articolo 18-quater - consegua l'iscrizione nella fascia B.

Naturalmente, tale segretario collocato in disponibilità, in quanto oramai in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, potrà essere nominato dall'ente locale secondo il regime ordinario.

e) Effetti delle autorizzazioni in deroga (comma 5)

Infine, viene chiarito che gli effetti degli incarichi in deroga (sia ai sensi dell'articolo 12-bis che dell'articolo 18-quater) restano limitati alla sola sfera economica del segretario e non anche alla progressione in carriera, che, invece, continuerà ad essere soggetta alla ordinaria disciplina di fonte contrattuale.

Per tali motivi, l'anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento degli incarichi autorizzati potrà essere fatta valere solo ai fini dell'ammissione al corso di specializzazione di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Da ultimo, si evidenzia che il conferimento degli incarichi di che trattasi costituisce l'esito - secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 29 aprile 2022 - di specifici provvedimenti di autorizzazione demandati alle Prefetture, volti a verificare la sussistenza dei presupposti di cui alla presente circolare.

Al fine di agevolare l'applicazione della normativa, si informa che sul sito internet della Prefettura di Trieste, nell'apposita sezione dedicata dell'Albo, sono pubblicati i modelli che potranno essere utilizzati dai Sindaci e dai Segretari comunali nel formulare le relative richieste.

p. IL PREFETTO t.a.
Il Viceprefetto Vicario
(Milan)